

# Amministratore e dipendente: l'Inps fissa tre condizioni

## CONTRIBUTI

C'è compatibilità tra la carica e la subordinazione se i poteri sono limitati

È necessario che ci sia un organo sovraordinato al quale riportare

Daniele Colombo

L'amministratore di una società di capitali può essere assunto dalla stessa azienda con contratto di lavoro subordinato a tre condizioni:

- il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente è affidato a un organo collegiale o a un altro organo espressione della volontà dell'ente;
- l'organo sociale è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'organo collettivo o a quello di altri componenti dell'organo sociale;
- la persona in questione svolge mansioni estranee al rapporto sociale o attività non comprese nel potere di gestione che discende dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli sono state conferite.

Sono queste le tre situazioni che per l'Inps (messaggio 3359 del 17 settembre 2019) consentono il cumulo tra le cariche sociali e lavoro subordinato. Con il recente messaggio, l'Inps si allinea alla giurisprudenza della Cassazione che, in linea di massima, non esclude una compatibilità tra attività di gestione e lavoro subordinato. La Corte ha evidenziato più volte che ricoprire la carica di amministratore di una persona giuridica non è di per sé ostativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'amministratore e la società gestita. La compatibilità tra le due figure (am-

l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell'ente (Cassazione, 18476/2014 e 24972/2013; meno recentemente, Sezioni unite 10680/1994). Partendo da questi presupposti, l'Inps afferma che la carica di presidente del Cda di per sé non è incompatibile con il lavoro subordinato purché l'amministratore/dipendente sia soggetto alle direttive e alle decisioni dell'organo collegiale. La compatibilità sussiste anche quando viene conferito al presidente il potere di rappresentanza, perché questo non si estende automaticamente a poteri deliberativi.

È del tutto incompatibile con il lavoro dipendente, invece, la carica di amministratore unico. Quest'ultimo, infatti, in presenza anche di un rapporto di lavoro subordinato con la società dal medesimo gestita, di fatto, diviene datore di lavoro di sé stesso.

È da valutare caso per caso, invece, la posizione dell'amministratore delegato. La portata della delega conferita all'amministratore sarà rilevante ai fini dell'ammissibilità o meno della coesistenza tra carica sociale e lavoro dipendente. Se l'amministratore - prosegue l'Inps - ha una delega generale che implica la gestione globale della società senza necessità di interpellare il consiglio di amministrazione, dovrà essere esclusa la compatibilità. Diversamente, l'attribuzione all'amministratore del solo potere di rappresentanza o di specifiche deleghe non è ostativo all'istituzione con lo stesso soggetto di un rapporto di lavoro subordinato.

Per valutare la compatibilità dovranno essere esaminati, caso per caso, i rapporti che intercorrono tra il soggetto delegato e il Cda, la pluralità e il numero degli amministratori, la facoltà di agire congiuntamente o di-

## LE SITUAZIONI POSSIBILI

Quando l'amministratore può essere dipendente (verde) o no (rosso) o serve una valutazione caso per caso (giallo)

### AD CON DELEGA AMPIA

Il ruolo di Ad con delega ampia non è compatibile con quello di dipendente: non ci sono "spazi" per un rapporto di lavoro subordinato. Anche il ruolo di amministratore unico, che può esprimere da solo la volontà dell'ente, è incompatibile con la subordinazione



### AD E DELEGA SPECIFICA

Il ruolo di amministratore con delega specifica è compatibile con la subordinazione: resta infatti lo spazio per instaurare un rapporto di lavoro per attività che non siano oggetto della delega, per le quali ci sia subordinazione "gerarchica"



### PRESIDENTE DEL CDA

Il ruolo di presidente del Cda è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, anche se al soggetto designato è attribuita la rappresentanza dell'ente, tenuto conto che la delega non estende al presidente poteri deliberativi




### SOCIO DI SOCIETÀ

Non si può escludere in generale una compatibilità tra socio di società di capitali e lavoro subordinato. Le situazioni dovranno essere valutate singolarmente, vagliando separatamente l'incarico gestorio e la condizione di possessore del capitale sociale



### SOCIO CON GESTIONE

Il socio che, di fatto, assume poteri di gestione esclusiva della società non potrà assumere anche la posizione di lavoratore subordinato: è infatti esclusa la possibilità di ricollegare a una "volontà sociale" distinta la costituzione di un rapporto di lavoro



### SOCIO UNICO DI SOCIETÀ

Si esclude che il socio unico di una società di capitali possa ricoprire anche la posizione di lavoratore subordinato: la concentrazione della proprietà delle azioni esclude infatti la soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.



LE RICADUTE PREVIDENZIALI

# L'annullamento della posizione può portare al cumulo

La pensione arriverà dal Fondo dipendenti e dalla gestione separata

Antonello Orlando

Capita spesso che un collaboratore percorra una carriera brillante, arrivando alla dirigenza, fino alla carica di direttore generale. Lo step successivo, anche per avere libertà decisionale per sveltire i processi autorizzativi, diventa quello della nomina ad amministratore (unico, delegato, presidente o semplice membro del Cda).

## Retribuzione e pensioni

Il motivo per cui le due condizioni (dipendente e amministratore) coesistono e la seconda non assorbe la prima risiede in due elementi propri della condizione di dirigente: per chi ha contributi versati prima del 1996, l'intera retribuzione è assoggettata a contribuzione pensionistica (Ivs), consentendo un futuro tasso di sostituzione fra pensione e stipendio più alto. Un amministratore che percepisca un compenso compreso fra 200 mila euro e anche un milione, invece, accantonerà contributi presso la gestione separata Inps secondo un massimale che per il 2019 è di poco inferiore a 103 mila euro di compenso, generando una futura pensione (tutta calcolata con il metodo contributivo) ben più bassa rispetto agli emolumenti percepiti durante il lavoro.

La seconda ragione risiede nel welfare contrattuale: i due Ccnl maggioritari per dirigenti (Industria e Commercio) garantiscono fondi di previdenza complementare e assicurazioni sanitarie integrative che giocano un peso notevole nel presente e nel futuro della qualità della vita del manager. Questa

presupposto inderogabile per legittimare il doppio binario risiede nell'ampiezza delle deleghe dell'amministratore: nel caso di ambiti decisionali e di potere circoscritti e non del tutto sovrapposti rispetto all'incarico dirigenziale, ad esempio con conferimento di poteri specialmente di rappresentanza, le due cariche potranno coesistere.

## L'annullamento della posizione

La compatibilità viene meno nel caso dell'amministratore unico o, ancora, nel caso dell'amministratore delegato con deleghe così ampie (anche in materia di assunzioni, provvedimenti disciplinari e licenziamento) da non ammettere un soggetto che anche solo astrattamente sia sovraordinato rispetto ai suoi poteri.

Che cosa succede, dunque, nel caso in cui, in seguito a un verbale ispettivo, la posizione da dipendente venga annullata? Con il messaggio 9869/2012, l'Inps aveva considerato annullabile l'intera posizione assicurativa da dipendente senza alcun limite prescrizione (di cinque o dieci anni), visto l'originario difetto di assicurabilità che caratterizzava la sua storia contributiva. Inutile invocare la colpa dell'Istituto che aveva incamerato per anni contributi da dipendente pur potendo già rilevarne l'illegittimità: la sentenza della Corte di cassazione 2327/2016 ha escluso una responsabilità dell'Istituto nei casi in cui la parte "danneggiata" avesse potuto prevedere l'invalidità del rapporto assicurativo. D'altra parte, l'Inps, in assenza di dolo, rimborserà alla società la contribuzione indebita nei limiti della prescrizione decennale che regola l'indebito contributivo. La società, a sua volta, risarcirà la propria quota di contribuzione al dipendente applicando la tassazione separata.

Se il soggetto avrà versato contributi

## SOCIETÀ 3.0

### FEDERAZIONI SPORTIVE, QUALIFICA ALL'ESAME UE

di Andrea Giordano

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se la Figs sia soggetta all'obbligo della gara pubblica.

La questione pregiudiziale (ordinanza 1006/2019) si aggiunge a quella sollevata dalla Corte dei conti (e decisa dalla Corte Ue l'11 settembre scorso - cause riunite C-612/17 e C-613/17), che, dovendo stabilire se le federazioni sportive rientrassero nell'elenco nazionale Istat delle amministrazioni pubbliche, ha chiesto alla Corte di Lussemburgo se nel concetto di «intervento pubblico» possano ricomprendersi i particolari poteri del Coni sulle federazioni (ordinanze 31 e 32/2017). I dubbi hanno, del resto, radici lontane.

Se la legge 426/1942 aveva conferito alle federazioni colore pubblicistico, qualificandole come organi del Coni, la virata in senso privatistico veniva inaugurata dalla legge 91/1981, che riconosceva alle federazioni autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Eppure, il pendolo tra pubblico e privato ha continuato a oscillare.

Così, è stato con il Dlgs 242/1999, che, pur attribuendo alle federazioni la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ha ratificato i poteri del Coni di vigilanza, di commissariamento e di riconoscimento delle stesse ai fini sportivi. I dubbi si attenuano nella prospettiva europea, che squarcia le etichette del diritto interno: alle astrazioni della forma strutturale, predilige la sostanza dell'attività svolta dal soggetto e dei fini perseguiti.

Questa è la cornice nella quale si

a Suprem  
e volumi r  
nsigli pra  
asi e mate  
zie al coor  
tti giudizia  
ali per affro  
e-book di  
mi  
lla subordina  
on si possod

prassi, fortemente diffusa, prevede anche che l'amministratore non percepisca compensi veri e propri ma accetti una clausola di reversibilità che attrae i compensi nella retribuzione da dipendente, azzerando così i versamenti dovuti alla gestione introdotta dalla legge 335/1995. Questo equilibrio può rivelarsi molto precario, soprattutto alla luce del messaggio Inps 3359/2019, che ha sintetizzato gli indirizzi giurisprudenziali consolidati dall'Istituto a proposito della compatibilità fra la carica di amministratore e il rapporto di lavoro subordinato (anche dirigenziale). Il

stione separata negli stessi anni, potrà godere sicuramente di un trattamento pensionistico (puramente contributivo) al raggiungimento di almeno 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia o anticipata per contributivi, a oggi erogabile rispettivamente a 67 o 64 anni).

Se il disconoscimento contributivo fosse però limitato nel tempo e la posizione fosse costituita da due distinti spezzoni, prima da dipendente e poi amministratore, sarà possibile chiedere un unico trattamento tramite il cumulo contributivo gratuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LE BEST PRACTICE

1

### DISTINGUERE I DUE RUOLI

● Per difendere la compatibilità fra la posizione di dirigente e di amministratore i due ruoli devono essere ben distinti. Le **deleghe** dell'amministratore devono essere **circoscritte** e deve esserci un **superiore** (anche collegiale o esterno). L'**originaria lettera di assunzione e nomina dirigenziale** dovrà essere aggiornata, tenendo conto dei successivi incarichi

● **Ricadute previdenziali:** la pensione sarà liquidata dal Fondo pensione dipendenti (Fpld) con le regole ordinarie, con una possibile posizione parallela in gestione separata (da richiedere con unica pensione in cumulo o all'età della vecchiaia come pensione supplementare)

2

### VERIFICARE LA POSIZIONE ASSICURATIVA

● Se gli ispettori disconoscono il rapporto di lavoro dipendente, si dovrà verificare se è difendibile l'esistenza di un vincolo di subordinazione. Se non è possibile, bisogna verificare la posizione assicurativa: se sono stati versati **compensi da amministratore** fino al **massimale** non si potrà chiedere la **traslazione contributiva**. In caso di compensi con clausola di reversibilità rispetto alle retribuzioni dirigenziali, andrà presentata la richiesta di **traslazione automatica** della contribuzione (parziale) dal Fpld alla gestione separata.

● **Ricadute previdenziali:** la pensione sarà liquidata in cumulo fra Fpld e gestione separata. Per arrivare alla pensione anticipata sarà necessario non avere vuoti contributivi fra un anno e l'altro. Gli anni basati sulla contribuzione alla gestione separata avranno un potere di accantonamento limitato per il massimale

3

### REMUNERARE L'AMMINISTRATORE UNICO

● Una volta acquisita la carica di amministratore unico, difficilmente conciliabile con la posizione da dirigente, l'azienda può prevedere un **piano retributivo ad hoc**, che affianchi ai compensi annuali **incentivi, previdenza complementare, assicurazioni sanitarie e fringe benefit** con gli stessi vantaggi dei dipendenti. Bisogna tenere conto dell'assenza degli istituti della subordinazione (ferie, permessi, eccetera), ovviando con un **Tfm**.

● **Ricadute previdenziali:** la pensione sarà liquidata dalla gestione separata con accantonamenti limitati al limite retributivo annuo del massimale (poco più di 100mila euro annui). Si applica il metodo contributivo puro.

diritto pubblico, che non dà rilievo al carattere eventualmente privato del soggetto affidante, ma alla sostanza effettiva delle sue attribuzioni; se constano la personalità giuridica, la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze di interesse generale, di carattere non industriale e commerciale, e l'influenza pubblica dominante, il soggetto è organismo di diritto pubblico e, quindi, vincolato alle regole dell'evidenza pubblica.

E il vaglio dei requisiti non può non avvenire in concreto, rifuggendo generalizzazioni a priori e, anzi, valorizzando l'eventuale capacità di autofinanziamento dell'ente e il concreto assetto dei poteri di Coni e Sport e salute Spa, anche alla luce dei prossimi decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo.

Se, poi, un soggetto può essere amministrazione pubblica anche soltanto a certi fini, dovrebbe pure rivestire la natura di organismo di diritto pubblico nelle sole attività in cui non opera in normali condizioni di mercato. Risiedendo la ratio della nozione nella tutela della concorrenza, ha senso impiegarela unicamente quando quest'ultima è potenzialmente a rischio.

Del resto, l'articolo 23 dello Statuto del Coni attribuisce valenza pubblicistica a una cerchia ristretta di attività. Certa giurisprudenza amministrativa distingue le attività che riguardano la vita interna dell'ente da quelle che realizzano interessi fondamentali e istituzionali dell'attività sportiva. Così, la giurisprudenza di legittimità ritiene sussistere la giurisdizione contabile in relazione alle attività che, come quella di direzione e controllo delle gare sportive, hanno colore pubblicistico.

Attrarre al pubblico qualsiasi attività delle federazioni è cosa non solo non richiesta dal diritto europeo, ma anche contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità: aggrava la funzionalità degli enti, minando la stessa autonomia dell'ordinamento sportivo, senza che i valori concorrenziali ne traggano speculari benefici. Generalizzare il dovere della gara pubblica, anche in assenza della ratio sottesa agli organismi di diritto pubblico, significa imporre ingiustificati sacrifici alla macchina amministrativa che, senza vitalizzare il mercato, rischiano di condannare a morte le federazioni sportive.

Componente del comitato scientifico dell'Istituto per il governo societario - Igs

© RIPRODUZIONE RISERVATA